

**DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA N.1
N. 147/AV1 DEL 08/02/2017**

Oggetto: Attivazione convenzione con l' Istituto di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (IPRA), per lo svolgimento di attività di tirocinio.

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N.1**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (IPRA), al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;

2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;

4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)**

Normativa di riferimento:

- Ø Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Ø In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- Ø In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- Ø L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Ø Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Ø Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con nota acquisita agli atti il 23/1/2017 al Prot.n.5597, la Segreteria Didattica dell'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (IPRA) di Roma, chiedeva a questa AV1 la disponibilità a stipulare una convenzione al fine di consentire agli allievi del

predetto Istituto di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso Servizi di questa Area Vasta 1.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia Dr.ssa Giorgetti, la quale si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota la Segreteria Didattica dell'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (IPRA) di Roma, trasmetteva bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- L'Istituto assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142.
- L'ASUR - Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto e nell'ottica di collaborazione, che ha sempre ispirato i rapporti dell'Area Vasta n.1 con altri Enti, si ritiene di accogliere la proposta di attivazione di collaborazione come sopra meglio esplicitato.

Pertanto, si propone:

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (IPRA), al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio

dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informativo AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Dirigente Responsabile
Dott. ssa Franca Rossi

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti
Cardinali

Il Responsabile del
Dott.ssa Laura

- ALLEGATI -

- **convenzione con l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (IPRA)**

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO PER STUDENTI PSICOLOGI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

TRA

L'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (IPRA) con sede in Via Antonio Bertoloni 19 - 00197 Roma - P.Iva 06308201000, riconosciuta con decreto MIUR, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Giampiero Arciero, nato a Cassino (FR) il 01.01.1959;

E

Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Allo scopo di favorire la collaborazione tra Area Vasta 1 e l'IPRA, quest'ultimo si avvale delle strutture e del personale della Area Vasta 1, per le attività di tirocinio dei propri allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista così come previsto dall'art. 8 del D.M. 509/98, con l'acquisizione dell'esperienza pratico applicativa fatte salve le disponibilità delle strutture dell'Azienda e con modalità tali da non intralciare le normali esigenze di servizio. In detta struttura si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi dell'IPRA.

Art. 2 - Per l'attuazione di tale rapporto di collaborazione si conviene che:

§ Gli allievi laureati in medicina o psicologia devono essere iscritti al proprio rispettivo ordine professionale;

- Il numero di studenti ammessi per ciascun anno, non può superare le 4 unità.
- la Scuola di Specializzazione riconosce le attività di tirocinio svolte presso le strutture della Area Vasta 1.

L'Area Vasta 1, ai sensi della legge n. 56/89 consente agli allievi dell'IPRA, un percorso formativo di attività di tirocinio per complessive 180 ore, con la supervisione del Dirigente della Struttura e l'ausilio di un Tutor.

- La scuola IPRA si impegna a far svolgere tutte le ore di tirocinio previste per il corso di studio dei tirocinanti.
- La durata del tirocinio è di n. 180 ore massime annue da effettuare secondo le modalità stabilite dai Responsabili dei servizi;
- Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento degli Psicologi e degli Psichiatri della Area Vasta 1 che svolgono il ruolo di tutor con i quali saranno concordati i periodi e le modalità di svolgimento del tirocinio;

Art. 3 - Il tirocinante è in ogni caso tenuto a:

§ Firmare le presenze con i relativi orari;

- Osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- Mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla "Privacy,, con particolare attenzione al rispetto nel rapporto diretto con i pazienti;
- Rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- Presentare ogni documentazione attestante i requisiti obbligatori per lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 - L'IPRA si impegna ad assicurare tutti gli allievi con una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile terzi e per gli infortuni (Reale Mutua Assicurazioni).

Art. 5 - L'IPRA si impegna ad offrire gratuitamente all'Area Vasta 1 le seguenti attività formative di n.8 ore ciascuna con accreditamento ECM, tenute da Psicologi Clinici e da Psichiatri:

- 1) Disturbi da attacco di panico: modalità di intervento clinico e farmacologico;
- 2) Disturbo ossessivo-compulsivo: modalità di intervento clinico e farmacologico;
- 3) Esordi psicotici: modalità di intervento clinico e farmacologico.

Art. 6 - Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno preventivamente essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

Art. 7 - Il presente atto convenzionale avrà durata triennale, a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte dell'Istituto stesso. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A/R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

Art. 8 - Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e la Area Vasta 1.

Roma, li

Per Area Vasta 1
Il Direttore Generale
Rappresentante Legale
Dr. Giovanni Fiorenzuolo
Giampiero Arciero

Per l'IPRA
Il
Dott.